

# COMUNE DI VERNATE

## STATUTO

(Approvato con deliberazione di consiglio comunale  
n.22 del 20/7/2012

Modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 12 del 24/2/2017)

### TITOLO I

#### ELEMENTI COSTITUTIVI

##### Art. 1 - Principi fondamentali

1. Il comune di Vernate è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della Legge generale dello Stato.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto.
3. Il comune di Vernate assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e promuove la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali comunali nonché degli enti, aziende e istituzioni da esso partecipati.

##### Art. 2 - Funzioni

1. Il comune di Vernate esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente dall'ordinamento ad altri enti; esercita secondo la sua autonomia statutaria e regolamentare le funzioni ad esso conferite; esercita le funzioni delegate, previo trasferimento di adeguate risorse finanziarie e organizzative.
2. L'organizzazione interna e la competenza degli organi del comune, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, sono determinate nel presente statuto e nei regolamenti col solo limite dei principi fissati dalla legge generale della Repubblica.

##### Art. 3 - Finalità

1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Lombardia avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri comuni, con la Provincia e con la Regione sono informati ai principi di cooperazione e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4. Il comune fonda la propria azione sul principio della centralità della persona, sul carattere inviolabile della vita umana, sul principio della solidarietà e sul valore della famiglia.
5. Il comune riconosce la funzione sussidiaria dell'Ente Comune di Vernate, al fine di ottenere il coinvolgimento di tutti gli strati sociali, nel perseguire una giustizia sociale che abbia particolare attenzione alla comprensione di tutti ed in particolare degli emarginati e dei deboli. Affianca e promuove i cittadini ad ogni azione utile ad impedire qualsiasi forma di prevaricazione morale, sociale, comunitaria o ambientale.

#### Art. 4 - Elementi distintivi

1. Il comune ha sede nel capoluogo di Vernate. Nel territorio del comune sono costituite le frazioni di Moncucco, Pasturago, Coazzano e Merlate.
2. Il territorio del comune si estende per Kmq. 14,64 confinante con i comuni di Binasco, Casarile, Casorate Primo, Calvignasco, Rognano, Rosate, Noviglio, Trovo.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
4. La modifica della denominazione di borghi e/o frazioni o della sede comunale può essere disposta dal consiglio previa consultazione popolare.

#### Art. 5 - Albo pretorio

1. Ai sensi della vigente normativa è previsto sul sito istituzionale del comune apposito spazio destinato ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione on line degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura la pubblicazione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

#### Art. 6 - Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Vernate.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale.
3. L'uso e la riproduzione dei simboli nel gonfalone comunale per i fini non istituzionali, sono vietati, salvo autorizzazione specifica.

## TITOLO II

### ORDINAMENTO DEL COMUNE

#### Art. 7 - Organi del Comune

1. Sono organi di governo del Comune: il consiglio comunale, la giunta comunale ed il sindaco. Il sindaco e il consiglio comunale sono organi elettivi.
2. Sono organi burocratici per l'esercizio delle attività di gestione: il segretario comunale ed i responsabili incaricati nelle aree di posizione organizzativa.
3. E' organo di garanzia, eletto dal consiglio comunale, il revisore dei conti.

### CAPO I - ORGANI DI GOVERNO

#### Art. 8 - Consiglio Comunale

1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Il funzionamento del consiglio è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, nonché il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute.

#### Art. 9 - Attribuzioni del consiglio

1. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

#### Art. 10 - Convocazioni e presidenza

1. Il consiglio è convocato dal sindaco che formula l'ordine del giorno sentita la giunta comunale e ne presiede i lavori secondo le norme del regolamento.
2. Il sindaco è tenuto a riunire il consiglio comunale in un termine non superiore a 20 giorni quando lo richiedano 1/5 dei consiglieri assegnati, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. Le sedute sono convocate in via ordinaria.
4. La convocazione è comunicata ai consiglieri comunali, preferibilmente a mezzo posta elettronica, almeno cinque giorni naturali e consecutivi prima del giorno della seduta.
5. Le sedute sono valide se sono presenti almeno un terzo dei consiglieri assegnati oltre il Sindaco.

#### Art. 11 - Commissioni consiliari

1. Il consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero e le materie di competenza.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il sindaco, gli assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

#### Art. 12 - Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale.

## Art. 13 - Consiglieri

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
2. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro i termini di legge, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio ai sensi di legge.
4. Ai consiglieri, il Sindaco, ove lo ritenga opportuno e utile al buon andamento dell'azione amministrativa, nell'esercizio delle proprie competenze, può attribuire mansioni e compiti relativi ad oggetti specifici e di durata limitata nel tempo, senza che ciò comporti trasferimento della competenza e legittimazione all'assunzione di provvedimenti.

## Art. 14 - Diritti e doveri dei consiglieri

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento".
3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.
4. Per assicurare la massima trasparenza ogni consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi e i patrimoni posseduti.
5. I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario

comunale. Per ciascuna lista presente alle consultazioni amministrative può essere costituito un solo gruppo consiliare composto anche di un solo consigliere. Nel corso della legislatura possono costituirsi nuovi gruppi consiliari composti da almeno due consiglieri. Ogni consigliere può appartenere ad un solo gruppo consiliare.

6. I consiglieri che senza giustificato motivo non partecipino ad almeno 3 sedute consecutive, oppure non partecipino al 50% (arrotondato per eccesso) delle sedute di un semestre, vengono dichiarati decaduti dal consiglio. Essi devono essere preventivamente sentiti dal consiglio in seduta pubblica al fine di assicurare la possibilità di chiarire il proprio comportamento e fornire le motivazioni. Al termine dell'audizione il consiglio a maggioranza assoluta con propria decisione si pronuncia sulla decadenza. Nell'ipotesi di dichiarazione di decadenza il consiglio procede alla surrogazione ai sensi di legge.

#### Art. 15 - Giunta comunale

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, del segretario comunale o dei responsabili incaricati nelle aree di posizione organizzativa ; collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio, riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

#### Art. 16 - Composizione della giunta

1. Il sindaco nomina i componenti della giunta e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
2. La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da massimo quattro assessori. Entrambi i sessi devono essere rappresentati in misura non inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico.
3. Gli assessori possono essere nominati anche tra cittadini non consiglieri, purchè in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere, in possesso di documentati requisiti di professionalità e competenza amministrativa e residenti nel comune da almeno cinque anni. Gli assessori esterni partecipano al consiglio,

senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria delega.

#### Art. 17 - Funzionamento della giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa.

#### Art. 18 - Attribuzioni della giunta

1. Alla giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del consiglio, del segretario comunale o dei responsabili incaricati nelle aree di posizione organizzativa.
2. La giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo statuto.

#### Art. 19 - Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano a maggioranza dei voti favorevoli, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese.
3. Le sedute del consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su "persone", il sindaco può disporre la trattazione dell'argomento in seduta non pubblica.
4. Le sedute della giunta non sono pubbliche.
5. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla legge. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal sindaco.

6. I verbali delle sedute sono firmati dal sindaco e dal segretario comunale.

#### Art. 20 - Sindaco

1. Il sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità del sindaco, il suo status e le cause di cessazione della carica.
3. Le competenze del sindaco in qualità di organo responsabile del comune e le competenze del sindaco in qualità di ufficiale di governo sono disciplinate dalla legge.

#### Art. 21 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.
2. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario.
3. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco nonché della giunta.

#### Art. 22 - Vicesindaco

1. Il vicesindaco è l'assessore che riceve dal sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.
2. Il vicesindaco in caso di assenza o impedimento del sindaco, esercita le funzioni sostitutive.

### **CAPO II - ORGANI BUROCRATICI**

Art. 23 - Principi e criteri fondamentali di gestione e organizzazione

1. L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al segretario comunale ed ai responsabili incaricati in area di posizione organizzativa, che l'esercitano avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del consiglio, in attuazione delle determinazioni della giunta e delle direttive del sindaco.
2. L'organizzazione comunale, avente carattere strumentale rispetto agli scopi istituzionali ed ai programmi di governo, è disciplinata da apposito regolamento che si uniforma ai seguenti criteri:
  - buon andamento dell'azione amministrativa di cui sono espressione la sua trasparenza, la sua imparzialità e la sua funzionalizzazione al pubblico interesse;
  - separazione dell'attività di programmazione e controllo dell'attività di gestione, demandate, la prima agli organi di governo nel rispetto della distribuzione delle rispettive competenze e la seconda alla struttura burocratica a vario titolo organizzata;
  - formazione della dotazione organica secondo il principio di adeguatezza, distinguendo al suo interno settori funzionali a ciascuno dei quali è preposto un titolare di Posizione Organizzativa,
  - presidio della legittimità e liceità dell'azione amministrativa;
  - efficacia ed efficienza, intese quale espressione della cultura del miglior risultato e dell'attuazione dell'attività gestionale secondo il modello della gestione per obiettivi e *budgeting*;
  - standardizzazione dell'attività degli uffici comunali ottenuta anche monitorando costantemente il rapporto fra impiego delle risorse umane e creazione di valore aggiunto nei processi di erogazione dei servizi alla collettività e agli uffici interni servizi da elementi dell'organizzazione comunale;
  - superamento della cultura dell'adempimento e affermazione e presidio della cultura del processo operativo, del flusso di attività, delle informazioni e del risultato finale;
  - verifica finale del risultato della gestione mediante uno specifico sistema organico permanente di valutazione, che interessa tutto il personale, ispirato a criteri standard di verifica sia della prestazione sia del ruolo;

- valutazione e misurazione della performance con valorizzazione e pubblicizzazione di tutto il ciclo di gestione, dalla definizione e assegnazione degli obiettivi alla rendicontazione dei risultati;
- distribuzione degli incentivi economici finalizzati al miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi sulla base del merito e dell'effettiva utilità prestazionale, prodotta ed accertata in relazione sia agli obiettivi assegnati, sia al ruolo ricoperto nell'organizzazione;
- gestione del rapporto lavorativo effettuata nell'esercizio dei poteri del privato datore di lavoro, mediante atti che non hanno natura giuridica di provvedimento amministrativo;
- valorizzazione delle risorse rappresentata dal personale dipendente, anche attraverso mirate azioni di formazione professionale, tenendo conto che della sua crescita professionale sono espressione sia la sua formazione, sia la flessibilità del suo impiego;
- affermazione del principio di flessibilità organizzativa e di flessibilità prestazionale da parte dei dipendenti del comune nel rispetto dell'imparzialità e della parità di trattamento;
- affermazione e consolidamento, accanto alla cultura del risultato, della cultura della responsabilità a qualunque livello della struttura, anche attraverso il metodo della condivisione e della collaborazione;
- armonizzazione delle modalità procedurali inerenti la possibilità di affidamento di incarichi di collaborazione autonoma a soggetti estranei all'Amministrazione con le indicazioni normative vigenti in materia.

#### Art. 24 Il segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco da cui dipende funzionalmente ed è scelto tra gli iscritti all'apposito albo.
2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del consiglio e dei consiglieri, del sindaco, della giunta e degli incaricati nell'area delle posizioni organizzative.
5. Il segretario comunale inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio, della giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio;
- c) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività;
- d) esercita inoltre tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti nonché quelle conferitegli dal sindaco.

### **CAPO III - SERVIZI**

#### Art. 25 - Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozionale dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge.
3. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

#### Art. 26 - Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il comune sviluppa rapporti con gli altri comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
2. Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con gli altri enti pubblici al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale

### **CAPO IV - CONTROLLO INTERNO**

#### Art. 27 - Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili devono favorire una lettura per programmi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del comune.
2. Il rendiconto di gestione deve consentire la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi programmatici del bilancio di previsione.

Art. 28 - Revisore del conto

1. Il revisore del conto oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità e compatibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti dal regolamento, il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

### **TITOLO III**

#### **COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE**

##### **CAPO I - FORME COLLABORATIVE**

Art. 29 - Principio di collaborazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di collaborazione.
2. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il comune può stipulare con gli altri enti locali apposite convenzioni.

Art. 30 - Convenzioni

1. Il comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

#### Art. 31 - Consorzi

1. Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.
2. La convenzione oltre al suo contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 30, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

#### Art. 32 - Unione di comuni

1. Il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con finalità previsti dalla legge, unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

#### Art. 33 - Accordi di programma

1. Il comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare.
  - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
  - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra enti coinvolti;
  - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite dallo Statuto.

## **CAPO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE E ASSOCIAZIONISMO**

### Art. 34 - Partecipazione popolare

1. Il comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente. A questo proposito l'associazionismo è sostenuto dal comune prevedendo forme di patrocinio contemplate dalla legge e la possibilità di intervento sui mezzi di informazione comunale.

### Art. 35 - Principi generali dell'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla legge e dalle disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.

### Art. 36- Interventi nel procedimento amministrativo

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento;
2. I soggetti di cui sopra hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento, salvo nei casi espressamente esclusi dalla legge, e di presentare memorie scritte e documenti che il comune ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

### Art. 37 - Istanze

1. I cittadini e le associazioni possono rivolgere al sindaco richieste di informazioni scritte con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

#### Art. 38 - Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, al sindaco e al consiglio comunale per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 30 dalla presentazione.
3. La procedura si chiude con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

#### Art. 39 - Organismi di partecipazione

1. Il comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini e delle associazioni.
2. E' istituito un elenco delle associazioni che operano sul territorio.
3. E' facoltà del consiglio comunale l'istituzione di consulte e la loro regolamentazione.

#### Art. 40 - Comitati di frazione

1. Al fine di favorire la partecipazione diretta dei cittadini all'amministrazione della realtà pubblica si costituiscono n. 5 comitati di frazione (Vernate, Moncucco, Pasturago, Coazzano e Merlate) coincidenti con le cinque maggiori frazioni del territorio comunale con le annesse località sparse.
2. Ciascun comitato di frazione è costituito da non più di 5 membri nominati dalla giunta di cui uno designato unitariamente dai gruppi consiliari di minoranza.
3. I comitati di frazione danno pareri propositivi su ogni argomento legato alla frazione che dovrà essere esaminato dal consiglio comunale.
4. I comitati di frazione danno pareri su questioni di priorità e su vari argomenti inerenti la frazione che gli verranno richiesti dalla giunta comunale.

### TITOLO IV

#### **FUNZIONE NORMATIVA**

#### Art. 41 - Statuto e iter per la sua approvazione

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale come meglio specificato nell'art. 1. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del comune.
2. E' deliberato dal Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Tali disposizioni si applicano anche alle modifiche statutarie. Lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.

#### Art. 42 - Regolamenti

1. Il comune emana i regolamenti:
  - a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
  - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto dei principi stabili dalle leggi statali e regionali.
4. I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'albo pretorio e diventano esecutivi con le modalità ed i tempi della delibera di approvazione. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

#### Art. 43 - Norme transitorie e finali

1. Il presente statuto entra in vigore dopo 30 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio.